



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge 17/8/1942, n° 1150 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i DD.MM. n°1404 dell'1/4/1968 e n°1444 del 2/4/1968;
VISTA la L.R. 31/3/1972 n°19;
VISTA la L.R. 6/5/1973, n°21;
VISTA la legge 28/1/1977, n°10;
VISTA la L.R. 10/4/1978, n°2;
VISTA la L.R. 27/12/1978, n°71;
VISTA la legge 29/6/1939, n°1497;
VISTO il D.A. N°34 del 28/1/1971, con il quale è stato approvato il Regolamento edilizio e Programma di Fabbricazione del Comune di Bronte;
VISTA la deliberazione n°58 del 2/7/1977, vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo di Catania nella seduta del 31/10/1977, con atto n°40033, con la quale il Consiglio Comunale di Bronte ha adottato la variante al vigente Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione, redatta dall'Ing. Cesare Fulci e dall'Arch. Elena La Spada;
VISTI gli atti e gli elaborati relativi alla predetta Variante che qui appresso si elencano:
- 0) relazione aggiuntiva;
 - 1) relazione;
 - 2) corografia del territorio comunale;
 - 3a) Tavola per il carteggio delle aree di cui al D.M. 2/4/1968 zona B - lato Nord. -;
 - 3b) idem c.s. zona B - lato Sud -;
 - 4) conteggi zone di espansione "C";
 - 5) Tavola di piano per il centro storico - Zona A;
 - 6) Tavola di piano - Bronte centro;
 - 7) corografia - zona in edificabile per distanza dal cimitero;
 - 8) piano per la zona industriale - artigianale;
 - 9a) Tavola di piano per la frazione Maniace (Petrosino);
 - 9b) Tavola di piano per la frazione Maniace (case Cavallaro - Fondaco - La Piana);
 - 10) piano per il periferico S. Andrea;
 - 11) piano per la zona turistica;
 - 12) zona artigianale nell'area vincolata paesaggisticamente;
 - 13) Tabella dei tipi edilizi;
 - 14) Regolamento Edilizio;
- VISTA la nota n°1140 del 25/5/1978 della Soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici di Catania, con la quale esprime parere favorevole sulla predetta variante, con prescrizioni;


 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

VISTO il parere n° 183 del 28/9/1978 del Gruppo 3° Tecnico della Direzione Regionale dell'Urbanistica di questo Assessorato, con il quale si è espresso favorevolmente sulla variante in parola formulando le seguenti osservazioni:

"Tuttavia non si condivide il criterio seguito dai progettisti che calcolano le aree per spazi di uso pubblico sulla base di 125 e 150 mc/ab, il che ovviamente fa pervenire ad un insufficiente previsione degli standards urbanistici quali prescritti dal D.M. 2/4/1968, n°1444.

Per ovviare a tale deficienza va prescritto che l'edificazione dovrà essere subordinata, in tutte le zone, alla preventiva approvazione di piani attuativi fatte salve ovviamente le disposizioni contenute nell'art. 28 della legge regionale 26/5/73 n°21 in merito al rilascio di licenze singole (oggi concessioni) nei lotti interclusi. Ovviamente in tale sede dovranno integrarsi le aree mancanti.

Inoltre per riportare le aree di espansione a quelle ritenute sufficienti nell'arco di tempo di validità del piano, e soprattutto per non snaturare la funzione della circonvallazione, appare opportuno modificare le destinazioni d'uso delle aree a monte della stessa arterie, classificandole zone agricole con tutti i parametri edilizi previsti per le zone E. Vi si dovrà altresì prescrivere una fascia di arretramento di almeno ml. 10 da ambo i lati del nastro stradale. In merito alla destinazione di talune aree dell'edilizia economica e popolare, si precisa che non è possibile esprimere giudizi sulla validità della loro estensione in quanto non si rileva, dai dati di progetto, il fabbisogno occorrente nel prossimo decennio. Per altro, poichè con il programma di fabbricazione non hanno efficacia giuridica i vincoli posti a tal uopo sulla proprietà privata, ove il P. di F. non sia accompagnato dall'apposito piano delle zone redatte ai sensi della legge 18/4/1962 n°167, si dovranno destinare a verde agricolo con tutti i parametri edilizi previsti per le zone E, le aree destinate alle zone P.E.E.P. ed ubicate ad Est del centro abitato; così pure non possono avere efficacia giuridica i vincoli di verde privato posti su talune aree.

Nella delimitazione degli spazi d'uso pubblico, vedi ad esempio i terreni destinati a villa comunale, dovrà tenersi conto delle aree di pertinenza degli edifici esistenti, ove non si voglia procedere anche alla espropria di questi ultimi, al fine di consentire la eventuale riedificazione con i parametri edilizi previsti.

Dentro la fascia di rispetto cimiteriale, per una profondità di ml. 2000 dovrà vietarsi qualunque intervento edificatorio, anche se di uso pubblico, ai sensi delle vigenti leggi sanitarie.



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE

In sede di controdeduzioni infine il Comune dovrà armonizzare fra di loro i simboli posti sui grafici riscontrandosi delle discordanze in talune destinazioni d'uso dei suoli (zone C).

Tabella dei tipi edilizi.

- Per le zone A e B dovrà più chiaramente specificarsi quale sia la cubatura autorizzabile tenendo presente che in ogni caso dovranno rispettarsi i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7 del D. M. 2/4/1968 con le limitazioni prescritte dalla legge regionale 26/5/77 n°21;
- Per le zone C non appare opportuno fissare l'entità del lotto minimo scaturendo esso dai piani attuativi. Inoltre la densità fondiaria delle zone C1 e C2 (a villini) si dovrà ridurre a 0,50 mc/mq apparendo elevata quella prevista di 1,50 mc/mq.;

Regolamento Edilizio.

- L'art. 17 relativo alle concessioni in deroghe, dovrà rivedersi sulla base di quanto prescritto all'art. 41 quater della l.u.i.; all'art. 20 dovrà depennarsi "i geometri" dal settimo rigo in quanto tali professionisti non possono redigere strumenti urbanistici a norma delle vigenti disposizioni di legge."

VISTA la deliberazione n°108 del 19/12/1978, vistata dalla Commissione Provinciale di Controllo di Catania nella seduta del 18/1/1979, con provvedimento n°1486, con la quale il Consiglio Comunale di Bronte controdeduce alle osservazioni mosse da questo Assessorato, nonché a quelle formulate dalla Soprintendenza per i beni Ambientali con la nota sopra richiamata;

CONSIDERATO che con la predetta delibera n°108, il Consiglio Comunale di Bronte condivide solo in parte le osservazioni formulate dall'Assessorato con il precitato parere n° 183 del 29/9/1978, non accettando le prescrizioni della Soprintendenza ai beni ambientali ed i seguenti rilievi di questo Assessorato relativi a:

- 1) lo stralcio delle aree di espansione a monte della circonvallazione in quanto tale arteria, da considerare "normale via interna", impropriamente viene detta Circonvallazione;
- 2) lo stralcio delle aree ad est del centro abitato e destinate ad edilizia popolare, in quanto trattasi di terreni "appartenenti al demanio comunale";
- 3) la riduzione a 0,5 mc/mq della densità edilizia delle zone territoriali omogenee C1 e C2 in quanto trattasi di aree di espansione dell'abitato e non di zone a villini;

VISTO il successivo parere n°23 del 22/2/1979, del Gruppo 3° Tecnico della Direzione Regionale dell'Urbanistica, con il quale si accolgono le controdeduzioni del Consiglio Comunale di Bronte con la citata delibera n° 108, fermi restando i rilievi e le prescrizioni mosse con il su citato parere n° 183 del 28/9/1978 al piano originario;


 R E P U B B L I C A I T A L I A N A

R E G I O N E S I C I L I A N A

L' A S S E S S O R E

- CONSIDERATO che il Consiglio Comunale di Bronte, non ha accettato le modifiche proposte dalla Soprintendenza per i beni Ambientali per quanto riguarda gli articoli 7, 25 e 33 del Regolamento Edilizio;
- CONSIDERATO che questo Assessorato condivide pienamente il contenuto dei menzionati pareri n° 183 e 23 rispettivamente del 28/9/78 e 22/2/79 e quello della Soprintendenza con la citata nota n°1140 del 25/5/78
- RITENUTO pertanto di modificare gli articoli 7, 25 e 33 del Regolamento Edilizio, con l'introduzione d'Ufficio di tutte le prescrizioni proposte dalla Soprintendenza, e con le prescrizioni di cui al parere n° 183 del 28/9/1978 sopra citato;
- CONSIDERATO che il Regolamento Edilizio e il Programma di Fabbricazione, redatte in variante al vigente strumento Urbanistico è meritevole di approvazione;
- CONSIDERATO che la procedura è regolare e conforme a legge;

Tutto quanto premesso e considerato

D E C R E T A

- ART.1) E' approvata la variante al Regolamento Edilizio e programma di fabbricazione del Comune di Bronte, approvato con D.A. n° 34 del 28/1/1971, adottata con delibera consiliare n° 58 del 2/7/1977, in premessa specificata, con le modifiche di cui ai pareri n°183 del 28/9/1978 e n°23 del 22/2/1979; in premessa riportati, e con la delibera consiliare di controdeduzioni n° 108 del 19/12/1978, resa esecutiva dalla Commissione Provinciale di Controllo di Catania con atto n° 1486 del 18/1/1979.
- ART.2) Al testo del Regolamento Edilizio sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
- a) Il comma d) dell'art. 7, è soppresso;
 - b) all'art. 17 è aggiunto il seguente comma:
"Le deroghe di cui al precedente comma sono autorizzate previo parere della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici";
 - c) al Cap. I - art. 25 è soppresso il comma 19 relativo alle Man sarde;
 - d) al primo comma dell'art. 33 è aggiunto il seguente capoverso:
"Per i superiori interventi da effettuarsi nel centro storico occorre il preventivo nulla-osta della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici";
 - e) al penultimo comma dell'art. 33, pag. 28, sopprime le parole: "del Comune e, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, della Soprintendenza ai Monumenti" e sostituisce come segue: "della Soprintendenza per i beni ambientali artistici e storici".

